

Milano, 11 maggio 2012

**Circolare n. 139/12**

Alle Aziende Associate

**Loro Sedi**

**Oggetto: Lavoro - CCNL logistica, trasporto e spedizione - Armonizzazione istituti contrattuali - Accordo Assologistica/Filt-Cgil, Fit-Cisl e Ultrasporti del 12.4.12**

Nell'ottica dell'armonizzazione degli istituti contrattuali, prevista dal CCNL 29.1.05 e confermata dall'accordo di rinnovo 26.1.11, sono state apportate le seguenti modifiche valide per le imprese aderenti ad Assologistica di cui alla parte speciale, sezione 2 del CCNL:

- 1. lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo:** a decorrere dall'1 gennaio 2013, i primi 5 commi dell'art. 3 della sezione 2 sono soppressi e assumerà efficacia generale quanto previsto dagli attuali artt. 4 e 5 della sezione 1, sia in materia di maggiorazioni che di banca ore. Rispetto al comma 2 dell'art. 3 della sezione 2 va precisato che non è più previsto l'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali. Per i magazzini situati entro un recinto portuale è confermata la decorrenza del lavoro notturno dalle ore 20 alle 24 e dalle ore 1 alle 5. Rimangono altresì in vigore i commi 6, 7 e 8 dell'art. 3 della sezione 2;
- 2. il divisore orario** è così modificato:
  - 169 dall'1 luglio 2012;
  - 168 dall'1 gennaio 2013;
- 3. preavviso:** sempre dall'1 gennaio 2013 è soppresso l'art. 15 della parte speciale sezione 2 e assume efficacia generale l'art. 9 della sezione 1;
- 4. tutela tossicodipendenti:** dall'1 gennaio 2013 è soppresso l'art. 12 della sezione 2 e assume efficacia generale l'art. 7, lettera F, della sezione 1. In sostanza il periodo di diritto alla conservazione del posto di lavoro in

aspettativa non retribuita é ridotto da un massimo di 3 anni a un periodo non superiore a 12 mesi;

5. **aumenti periodici di anzianità:** per tutti gli scatti maturati successivamente all'1 gennaio 2013 si applicano gli importi di cui alla prima colonna del comma 2 dell'art. 15 della parte generale del CCNL e viene, conseguentemente, soppressa la seconda colonna.

Data la novità della **banca ore** per le aziende provenienti dalla sezione 2, riportiamo alcune precisazioni in merito all'operatività della stessa che permette di far svolgere al singolo lavoratore lavoro straordinario oltre il limite legale previsto dal DLGVO n. 66/2003 (250 ore annue), senza incorrere nell'applicazione di alcuna sanzione.


In pratica la banca ore consisterà per ciascun lavoratore in un conto individuale in cui verranno annotate facoltativamente le ore straordinarie da lui prestate oltre la 165<sup>ma</sup> (limite previsto dal CCNL), e obbligatoriamente quelle prestate oltre la 250<sup>ma</sup>. Per le ore depositate nel conto il lavoratore avrà diritto di ottenere corrispondenti riposi compensativi.

Si evidenziano nel dettaglio le modalità di funzionamento della banca ore.

- Le ore straordinarie eccedenti la 165<sup>ma</sup> saranno depositate solo su richiesta del lavoratore; tale richiesta per mantenere validità dovrà essere rinnovata di anno in anno; in assenza di comunicazioni le aziende liquideranno mensilmente le ore straordinarie secondo la prassi normale.
- Le ore straordinarie prestate oltre la 250<sup>ma</sup> dovranno essere automaticamente annotate dal datore di lavoro nella banca ore, senza alcuna facoltà di opzione da parte del lavoratore.
- Le ore depositate nella banca ore non dovranno essere pagate al lavoratore, ma sarà dovuta la sola maggiorazione prevista dal CCNL per il lavoro straordinario; il numero di tali ore dovrà essere evidenziato mensilmente in busta paga.
- La fruizione dei riposi compensativi dovrà essere richiesta dal lavoratore con un preavviso di almeno 20 giorni e in ogni caso dovrà svolgersi nel rispetto di alcuni principi espressamente previsti a garanzia dell'operatività delle aziende; in particolare nessun recupero potrà avvenire nei mesi di luglio e dicembre (o di differenti due mesi individuati con accordo aziendale).

Distinti saluti.

Il Segretario Generale  
Jean-François Daher



In data 12 aprile 2012, Assologistica, assistita da Confetra, e le OO.SS. Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, in applicazione della dichiarazione a verbale sull'armonizzazione degli istituti contrattuali prevista dall'accordo del 26.1.2011 di rinnovo del CCNL logistica, trasporto e spedizione, hanno convenuto quanto segue:

- 1) a decorrere dall'1 gennaio 2013 è soppresso l'art. 3 della Sezione 2ª del CCNL, fatta eccezione per i commi 6,7 e 8 che, in sede di stesura del testo contrattuale, saranno trasferiti nell'art. 9 della stessa Sezione (indennità di reperibilità); conseguentemente da quella data acquistano efficacia generale le disposizioni della Sezione 1° (artt. 4 e 5) in materia di lavoro straordinario, lavoro notturno e festivo, ivi comprese le relative maggiorazioni e i limiti dello straordinario; per i magazzini situati entro un recinto portuale rimane comunque confermata la decorrenza del lavoro notturno dalle ore 20,00 alle 24,00 e dalle ore 1,00 alle 5,00 del mattino;
- 2) per le aziende di cui alla Sezione 2ª del CCNL la quota oraria di retribuzione di cui all'art. 6, comma 5, è fissata nella misura di 1/169 della retribuzione mensile a decorrere dall'1 luglio 2012 e di 1/168 a decorrere dall'1 gennaio 2013;
- 3) a decorrere dall'1 gennaio 2013 è soppresso l'art. 15 della Sezione 2° (preavviso); conseguentemente, dalla stessa data, acquista efficacia generale l'art. 9 della Sezione 1°;
- 4) a decorrere dall'1 gennaio 2013 è soppresso l'art. 12 della Sezione 2° (tutela tossicodipendenti); conseguentemente, dalla stessa data, acquista efficacia generale l'art. 7, lettera F);
- 5) all'art. 15 della Parte Generale (scatti di anzianità), al comma 2, è soppressa la colonna CCNL Assologistica. A partire dall'1 gennaio 2013, in fondo all'articolo, la norma transitoria relativa al CCNL Assologistica è così integrata: "gli importi indicati al comma 2 si applicano agli scatti maturati successivamente all'1 gennaio 2013";
- 6) le modifiche di cui sopra saranno inserite in sede di stesura del testo contrattuale.

Milano, 12 aprile 2012

